



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.11 del 16 maggio 2022**

Riunione del 5 Maggio 2022

Presidente:     Avv. Claudio Cutrera  
Componente:   Avv. Francesca Romana Pettinelli  
Componente:   Avv. Giuseppe Bianco

CFA10/2021/2022 – Reclamo del tesserato Enrico Balletto avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n.100 del 6.04.2022.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

I fatti traggono origine da un esposto del Sig. Pier Paolo Murgioni (incaricato dal Comitato Regionale Fipav del coordinamento e gestione delle attività relative alla direzione di competizione, tra cui i servizi ai campi, in occasione delle Finali del World Tour 2021 tenutesi a Cagliari) il quale trasmetteva, in data 22.12.2021, al Sig. Eliseo Secci (Presidente del Comitato Regionale Sardegna) una nota nella quale segnalava una condotta, a suo dire lesiva dell'immagine della FIPAV, tenuta dal tesserato Enrico Balletto.

In particolare precisava che nell'espletamento dell'incarico ricevuto, aveva coinvolto, tra gli altri, cinque ragazzi africani per una serie di attività di integrazione, stabilendo una collaborazione con la Caritas.

Al termine della manifestazione sportiva il Sig. Murgioni aveva ritenuto significativo ringraziare questi ragazzi con un post su Facebook, segnalando l'importante contributo che avevano prestato, evidenziando il ruolo aggregativo della Pallavolo.

Tuttavia il tesserato Balletto (nel ruolo di tecnico e quindi a suo dire di educatore) aveva ritenuto di rispondere a questo post, in data 20.12.2021, attaccando personalmente il Murgioni e proponendo messaggi ed insinuazioni fortemente lesive dell'immagine della Federazione (che venivano riportate testualmente).

In sostanza, il Murgioni rappresentava che il Sig. Balletto aveva messo in dubbio l'avvenuto (equo) rimborso in favore dei ragazzi africani per l'attività prestata, utilizzando espressioni di fatto contrarie ai principi di "no al razzismo" cari alla Fipav ed ai propri componenti.

Inoltre con questo post il Balletto aveva, a suo dire, messo in discussione la correttezza del procedimento posto in essere dalla Fipav nel reclutamento dei volontari ed aveva leso i principi di integrazione e collaborazione delle persone più fragili.

Successivamente quanto scritto dal Sig. Murgioni veniva integrato dal Comitato



Regionale Fipav con le contabili dei bonifici relativi ai rimborsi spese in favore dei ragazzi africani.

A seguito dell'apertura delle indagini e della rituale comunicazione del Procuratore Federale, in data 17 gennaio 2022 il Sig. Balletto trasmetteva una memoria nella quale escludeva di essersi rivolto, nel post in questione, alla FIPAV e/o a manifestazioni dalla medesima organizzate: veniva quindi ascoltato in data 25.01.2022 dal Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli e successivamente veniva deferito innanzi al Tribunale Federale "per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur., postato sul social network Facebook un polemico e delirante commento ad una foto, che ritraeva alcuni giovani extracomunitari, chiamati a collaborare all'organizzazione delle FINALI WORD TOUR 2021, svoltasi nella città di Cagliari, postata dal tesserato Murgioni Pier Paolo, dileggiando di quest'ultimo la persona e la funzione svolta, su incarico del CR FIPAV Sardegna, nell'ambito di detta manifestazione sportiva, accusandolo falsamente, pur non nominandolo per non dargli " troppa importanza", di aver utilizzato immigrati invece che isolani per evitare di corrispondere la giusta retribuzione ai lavoratori, pagando i primi miseramente, così determinando, anche, grave disdoro alla Federazione, compartecipe dell'asserito illecito e al movimento tutto. Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell'Art. 102 Reg.Giur."

Il Tribunale, ritenuta la condotta disciplinarmente rilevante, comminava a carico del Balletto la sanzione di tre mesi di sospensione da ogni attività federale.

Il Sig. Balletto quindi presentava reclamo innanzi a questa Corte precisando sinteticamente che

- 1) Si era limitato a pubblicare sul suo profilo un pensiero critico rispetto a determinate tematiche, con un post corredato da due fotografie che avevano intento ironico e di critica rispetto a questioni attuali ("no vax" e problematiche sociali). Rilevava la liceità della pubblicazione di immagini di persone non note in un luogo pubblico sia per l'ordinamento sportivo sia per il diritto sostanziale.
- 2) L'esposizione dei fatti da parte del Sig. Murgioni creava una correlazione – inesistente - nel testo scritto dal sig. BALLETTTO - tra il post e la manifestazione sportiva. Questa modalità espositiva aveva di fatto "suggerito" condotte altamente lesive poste in essere dal Balletto, all'onore ed al decoro della Fipav e del medesimo Murgioni;
- 3) Il Sig. Murgioni lo aveva accusato "gratuitamente" di averlo attaccato personalmente per mezzo di messaggi ed insinuazioni, invero inesistenti.

I legali del Sig. Balletto effettuavano quindi una disamina dettagliata di tutti i passaggi dell'esposto, del deferimento della Procura e dei richiami normativi ivi indicati, concludendo che, al contrario di quanto ritenuto, non sussisteva alcuna condotta lesiva posta in essere dal Balletto e che "l'impianto concettuale confezionato dalla Procura è evidentemente insufficiente, non reggendo il confronto con le argomentazioni invocate dalla presente difesa su tutti i punti costitutivi dell'incolpazione con conseguente logica e giuridica inidoneità a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare".



Chiedevano, quindi, l'assoluzione del Sig. Balletto da ogni responsabilità per gli addebiti al medesimo ascritti, per la sussistenza della scriminante del diritto di critica e, in ogni caso, per insufficiente correlazione tra la condotta e specifica fattispecie di illecito disciplinare sportivo. In via istruttoria chiedevano l'audizione del Sig. Murgioni, del Sig. Esu e del Sig. Gelsomini.

In data 5 Maggio 2022 si teneva l'udienza innanzi a questa Corte, la quale, dopo aver sentito il Procuratore, i legali del reclamante, nonché quest'ultimo, si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Priva di fondamento appare, in primo luogo, l'eccezione della difesa relativa al vizio di correlazione tra la condotta contestata al sig. Balletto e le norme dell'ordinamento giuridico-sportivo ritenute violate.

Tali disposizioni, infatti, fissano dei principi generali cui la condotta di tutti i tesserati deve ispirarsi, principi alla luce dei quali i comportamenti tenuti dagli stessi tesserati possono e debbono essere valutati.

Orbene, questa Corte ritiene che il comportamento consistente nell'insinuare, mediante la pubblicazione di un post sul social network Facebook, che la FIPAV avrebbe assunto del personale extracomunitario (anziché italiano) per retribuirlo "con carrube e secchi d'acqua o una miseria" (e dunque per non essere costretta a corrispondere agli stessi una equa retribuzione), rappresenti una evidente violazione dei principi etici e di comportamento previsti dalle disposizioni sopra menzionate, come tale certamente sanzionabile secondo le norme dell'ordinamento sportivo.

A nulla vale, sul punto, la considerazione per la quale il post in questione non conterrebbe alcun specifico riferimento alla persona del sig. Murgioni o alla Federazione, non rendendo così chiaramente identificabili i soggetti cui lo stesso si riferiva.

Sul punto, innanzitutto, appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale, secondo il quale lo stesso comportamento processuale tenuto dal sig. Balletto non sembra avvalorare la tesi della natura di generica discussione politica del post pubblicato.

Inoltre questa Corte ritiene che il fatto che la medesima foto fosse stata pubblicata poco tempo prima anche dal Murgioni sul proprio profilo Facebook, abbia comunque reso la stessa chiaramente riconoscibile da parte di tutti gli utenti della piattaforma virtuale e ciò anche in considerazione del fatto che il Murgioni ed il Balletto, in quanto tesserati FIPAV, hanno diversi "contatti" in comune; ciò ha sicuramente consentito agli stessi "contatti" di associare il comportamento illecito contestato al reclamante alla persona del Murgioni ed alla Federazione stessa.

Peraltro, la asserita non riconoscibilità dei soggetti cui il post si riferiva non potrebbe comunque incidere sulla valutazione di contrarietà ai principi etici sopra richiamati della condotta tenuta dal Balletto.

Quest'ultimo, in quanto tesserato FIPAV, è infatti tenuto a comportarsi secondo lealtà e probità ed a tenere comportamenti eticamente irreprensibili non solo in



ambito strettamente sportivo, ma anche in ogni altra circostanza che abbia correlazione con lo stesso; ed insinuare – seppur senza indicare il soggetto a cui si riferisce – che “qualcuno” abbia commesso un illecito o abbia comunque tenuto comportamenti riprovevoli o discriminatori, senza peraltro previamente accertare la veridicità di quanto riferito, rappresenta certamente un comportamento offensivo e disciplinarmente rilevante, che non appare poter essere scriminato dall’esercizio del legittimo diritto di critica invocato dal reclamante.

Come è noto, infatti, il diritto di critica, pur sostanziandosi nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione soggettiva dei fatti, presuppone comunque la sussistenza, accanto ai requisiti dell’interesse sociale, della conoscenza degli stessi e della continenza dell’esposizione, anche del requisito della verità della notizia riferita (cfr., ex multis, Cass. Pen. n. 7995 del 09/12/2020 e Cass. Pen. n. 31263 del 14/09/2020).

Presupposto, quest’ultimo, che non appare sussistente nel caso di specie, ove la documentazione presente in atti – ed in particolare i documenti attestanti l’avvenuto pagamento del personale extracomunitario allo stesso modo di tutto il personale assunto per l’evento – ha senza dubbio dimostrato la falsità delle notizie riportate dal Balletto, notizie che lo stesso, prima della pubblicazione, avrebbe invece avuto l’onere di verificare.

Del tutto inconferente appare, poi, il riferimento alla pronuncia del Collegio di Garanzia n. 5/2015, citata dalla difesa del Balletto a sostegno della ritenuta sussistenza, nel caso che ci occupa, della scriminante del diritto di critica.

In tale occasione, infatti, il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la condotta dell’incolpato fosse scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica sulla base di presupposti – di fatto e di diritto – al contrario non riscontrabili nel caso oggi in esame.

Come è dato leggersi nella richiamata pronuncia – che, giova sottolinearlo, parte dal pacifico presupposto per cui “la liceità della cronaca e della critica (...) dipendono dalla coesistenza di tre presupposti: la verità dei fatti narrati, l’interesse sociale alla conoscenza degli stessi e la continenza dell’esposizione” – il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’incolpato fosse scriminata non solo in virtù del particolare contesto in cui le espressioni asseritamente offensive erano state pronunciate – vi era infatti una campagna elettorale in corso – ma anche dal fatto che, “così come non vi era prova circa la verità dei fatti attribuiti al Presidente federale, neppure vi era prova della loro falsità (...)”.

Appare dunque evidente come il precedente richiamato dall’odierno reclamante non possa ritenersi applicabile al caso di specie, laddove non solo è stata accertata la falsità dei fatti sottostanti alle insinuazioni svolte, ma lo stesso contesto in cui queste ultime sono state pronunciate non appare tale da giustificare o scriminare la condotta posta in essere.

Peraltro, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di diffamazione mediante social network, “nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto



non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo” (Cass. Pen., Sez. V, n. 8898 del 18.01.2021).

Nel caso di specie infatti ben avrebbe potuto il reclamante, al fine di far emergere eventuali illiceità commesse nell'organizzazione dell'evento in questione, inoltrare un esposto o una segnalazione alle autorità competenti, piuttosto che diffondere le proprie insinuazioni su una “pubblica piazza” virtuale e screditare pubblicamente – senza alcun previo accertamento circa la veridicità delle informazioni diffuse – l'immagine delle persone coinvolte nella vicenda.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la condotta del sig. Balletto appare certamente disciplinarmente rilevante e la sanzione inflitta appare congrua e commisurata al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso all'albo il 16 maggio 2022